



Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Im. Carbone
Amministratore

Settore
Servizio Sviluppo Economico

Proposta n. 812/2020

ORDINANZA SINDACALE N. 55 del 25/03/2020

OGGETTO: PROSECUZIONE SOSPENSIONE DI TUTTI I MERCATI SU AREA PUBBLICA ALIMENTARI E NON ALIMENTARI, COMPRESI I MERCATI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI SINO A TUTTO VENERDI' 3 APRILE 2020, SALVO DIVERSE E ULTERIORI DISPOSIZIONI.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 3;

- il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;

- il DPCM del 25 febbraio 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35;

VISTI, in particolare, i DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO, poi, il DPCM del 11 marzo 2020 recante nuove ed aggiuntive misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTO, altresì, il DPCM del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure di contenimento del contagio da COVID-19;

VISTO il Decreto n. 34 del 21 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale del Piemonte ed in particolare il punto 9 che testualmente recita: "Il Presidente (...) ordina (...) che i mercati settimanali saranno consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della polizia locale.";

TENUTO CONTO che nei "CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE" al summenzionato Decreto regionale n. 34 del 21 marzo 2020 si rileva, a spiegazione dell'art. 9, che: "Resta fermo, quindi, quanto disposto dal DPCM 11/03/2020: i mercati consentiti sono esclusivamente quelli di generi alimentari. Resta in capo ai Comuni l'applicazione delle disposizioni dell'articolo stesso.";

RICHIAMATA la propria Ordinanza N. 54 del 24 marzo 2020 all'oggetto: "Chiusura Servizio Polizia Municipale della Città di Tortona (AL)";

RICHIAMATA al riguardo anche la propria ordinanza N. 49 del 13 marzo 2020 all'oggetto: "Sospensione di tutti i mercati su area pubblica alimentari e non alimentari, compresi i mercati riservati ai produttori agricoli, dal 13 marzo 2020 al 25 marzo 2020, salvo diverse e ulteriori disposizioni.";

RITENUTO di confermare che la realizzazione in via straordinaria della misura della recinzione e del controllo degli accessi dei mercati richiederebbe un dispiegamento di forze umane e materiali non disponibili allo stato attuale, anche alla luce della summenzionata Ordinanza N. 54 del 24 marzo 2020;

REITERATE le seguenti considerazioni a livello locale e cioè che :

- 1) la situazione presenta criticità legate ad emergenze igienico-sanitarie che impongono di mantenere elevato il grado di attenzione e ridurre al massimo le occasioni di ulteriore propagazione del contagio pandemico;
- 2) per governare la grave emergenza epidemica da COVID-19 ancora in corso, le risorse umane e materiali disponibili sono estremamente limitate ed impongono pertanto una più attenta valutazione di priorità rispetto al loro impiego, specialmente al riguardo della presenza della nostra Polizia Locale gravemente decimata;
- 3) le aree mercatali non sono ordinariamente organizzate per assicurare il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali, né per garantire il controllo in ingresso ed uscita;
- 4) la completa offerta commerciale di generi alimentari e non alimentari in sede fissa è tale da assicurare ridotti rischi igienico-sanitari, fornendo anche a domicilio del consumatore ogni tipo di approvvigionamento di generi di prima necessità per l'intero territorio di Tortona e del tortonese;
- 5) lo svolgimento dei mercati, anche solo limitata ai generi alimentari, non recintati né recintabili e comunque privi di strutture per il controllo e la limitazione degli accessi in ingresso ed uscita, costituisce un'ulteriore occasione di diffusione del contagio epidemico stante (tra le altre cause) anche la mobilità degli operatori commerciali su aree pubbliche;

RITENUTO, pertanto, che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica si renda necessario disporre la prosecuzione della sospensione dei mercati cittadini sino al 3 aprile 2020 compreso, salvo diverse ed ulteriori disposizioni;

VISTI

- l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e s.m.i.;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- l'art. 38 dello Statuto Comunale;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

ORDINA

per i motivi ampiamente esposti in narrativa, la prosecuzione della sospensione di tutti i mercati su area pubblica alimentari e non alimentari compresi i mercati riservati ai produttori agricoli sino a tutto venerdì 3 aprile 2020, salvo diverse ed ulteriori disposizioni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e/o di fare osservare la presente ordinanza

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DEMANDA

agli organi di Polizia il controllo dell'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale, venga portata a conoscenza dei cittadini anche attraverso altri canali di informazione, nonché trasmessa per opportuna conoscenza e/o norma al Settore comunale Sviluppo Economico, al SUAP comunale, al Comando di Polizia Locale del Comune di Tortona, alla Prefettura di Alessandria, alla Questura di Alessandria, al Comando/Stazione Carabinieri di Tortona, al Comando Guardia di Finanza di Tortona, alle Associazioni imprenditoriali di categoria locali del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

INFORMA

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 (sessanta) giorni, termine decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione.

**Visto il Dirigente di Settore
BAGNERA CLAUDIO**

Tortona li, 25/03/2020

**IL SINDACO
CHIODI FEDERICO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)